

COMUNE DI BARLETTA

Estratto determina dirigenziale 30 maggio 2025, n. 866

Ordinanza di deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione alla Cassa depositi e prestiti (MEF), ex art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001.

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI

PREMESSO:

- **che**, con deliberazione n. 95 del 04.06.2021, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato "La Sfida del Borgo";
- **che**, con deliberazione n. 101 del 14.06.2021, la Giunta comunale ha approvato l'elenco delle ditte catastali nonché gli esiti delle verifiche urbanistiche inerenti al progetto "La Sfida del Borgo", dando atto di indirizzo per l'avvio delle procedure espropriative;
- **che**, con deliberazione n. 19 del 28.10.2021, il Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, ha approvato - ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - il progetto dell'opera pubblica denominato "La Sfida del Borgo", includente l'intervento di recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri", di che trattasi, previo assolvimento degli oneri procedurali in tema di partecipazione degli interessati alla procedura ablativa all'uopo prescritti dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, onde consentire ai soggetti intestatari dei beni immobili oggetto dell'esproprio di formulare le proprie osservazioni;
- **che** la suddetta deliberazione ha comportato adozione di variante allo strumento urbanistico generale al fine di inserire l'opera pubblica nel PRG e apporre il vincolo preordinato all'uso pubblico degli immobili privati interessati dalla realizzazione dell'opera medesima con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, commi 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013;
- **che**, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 14.01.2022, adottata con i poteri del Consiglio comunale, è stata approvata, in via definitiva, la variante semplificata al vigente piano regolatore generale (già adottata con la menzionata deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 28.10.2021), che ha determinato - ai sensi dell'art. 10, comma 2, e art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013 - l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili privati interessati dal progetto "La Sfida del Borgo", includente l'intervento di recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri", di cui trattasi, ai fini dell'esecuzione dell'intervento medesimo;
- **che**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
- **che**, ai sensi dell'art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo;
- **che**, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in argomento (recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri"), ai fini della declaratoria di pubblica utilità dell'opera, si è proceduto al previo assolvimento degli oneri procedurali in tema di partecipazione degli interessati alla procedura ablativa all'uopo variamente prescritti dall'art. 16, commi 4, 5 e 8, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 31 del Regolamento dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, al progetto di fattibilità tecnico-economica *de quo* è allegato, quale parte integrante, il piano particellare degli espropri grafico e descrittivo (Elab. PFTE_AM_PP_REV03);

- **che** il predetto piano particellare degli espropri è redatto in base alla mappa catastale aggiornata sulla quale sono individuati gli immobili da espropriare, e comprende inoltre l'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie degli immobili da espropriare, contenente tutti i dati catastali dei cespiti interessati nonché delle consistenze assoggettate e riportante altresì anche la specifica della stima delle indennità provvisorie di espropriazione offerte agli aventi titolo, pari a complessivi € 331.780,00, corrispondenti al valore venale dei beni espropriandi valutato ed accertato da tecnico certificato che il Comune di Barletta (autorità espropriante) ha a tal uopo appositamente incaricato;
- **che** si rende necessario espropriare - **nella sua intera consistenza - l'unità immobiliare in piano terra e primo piano** sita alla Via Sant'Andrea n. 44, distinta nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta **al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6**, avente categoria catastale: A/5, **in proprietà indivisa e cointestata per la rispettiva quota patrimoniale alla ditta ascritta al "sub. 6" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, che di seguito si va ad indicare: Liuzzi Costantino**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Damiana**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Erminia**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Filomena**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Giovanni**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Giuseppe**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Luigi**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Nicola**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Rosa (fu Costantino)**, comproprietaria catastale della quota di 27/36, **Liuzzi Rosa (fu Michele)**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **e Filannino Isabella**, usufruttuaria catastale parziale;
- **che** per l'unità immobiliare in fattispecie l'indennità provvisoria di espropriazione, ad essa correlata, è pari ad € 64.800,00;
- **che**, con deliberazione n. 67 del 18.03.2024, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera pubblica in discussione, ed ha altresì fatta propria la stima delle indennità provvisorie di espropriazione offerte agli aventi titolo, per l'immobile in fattispecie pari ad € 64.800,00, su un totale di € 331.780,00, così come indicata nell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, di cui sopra, al "sub. 6";
- **che**, con la medesima deliberazione, è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con l'art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESO:

- **che**, ai fini del prosieguo dell'iter procedurale, sono state esperite le formalità di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, mediante notizia al soggetto espropriando della data in cui è divenuto efficace l'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica *de quo*, ai fini della pubblica utilità dell'opera, nonché assolte le formalità di cui agli artt. 20 e 26 del T.U. medesimo, mediante comunicazione all'interessato della misura dell'indennità provvisoria di espropriazione offerta;
- **che**, a causa dell'irreperibilità ovvero dell'assenza del proprietario risultante dai registri catastali ovvero ancora della impossibilità individuazione dell'effettivo titolare della rispettiva quota di proprietà catastale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde assicurare il regolare e tempestivo avanzamento della procedura ablativa, le comunicazioni, di cui sopra, sono state effettuate in via sostitutiva e/o supplementare mediante pubblico avviso;

CONSIDERATO:

- **che** le predette comunicazioni nonché i predetti avvisi pubblici assegnano tutti un termine perentorio di 30 giorni, rispettivamente, dalla data di notificazione della comunicazione stessa, nonché dalla data di affissione dell'avviso all'Albo pretorio comunale, ovvero dalla data della sua pubblicazione sul sito informatico della Regione Puglia, ovvero, in caso di differenti date, dalla data dell'ultima pubblicazione dell'avviso medesimo, per l'accettazione dell'indennità offerta ed, inoltre, riportano l'avvertenza che il proprietario, nel caso non condivida l'indennità proposta, sempre nel predetto termine di 30 giorni, può presentare osservazioni scritte corredate anche di eventuale documentazione probatoria dei

- fatti adottati, nonché richiedere (ai sensi dell'art. 20, comma 7, del T.U.) l'applicazione dell'art. 21, comma 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, designando un tecnico di propria fiducia;
- **che**, nel suddetto termine di 30 giorni, alla scrivente autorità espropriante non è pervenuta alcuna dichiarazione espressa da parte dei **sigg.ri Liuzzi Costantino, Liuzzi Damiana, Liuzzi Giovanni, Liuzzi Giuseppe, Liuzzi Rosa (fu Costantino), Liuzzi Luigi, Liuzzi Nicola, Nocito Mario: in qualità di presunto coerede di Liuzzi Filomena, Nocito Rosario: in qualità di presunto coerede di Liuzzi Filomena, Nocito Pamela: in qualità di presunta coerede di Liuzzi Filomena, Bernardo Franco: in qualità di presunto coerede di Liuzzi Rosa (fu Michele), e Bernardo Michela: in qualità di presunta coerede di Liuzzi Rosa (fu Michele)**, recante l'accettazione dell'indennità offerta, con la conseguenza che l'indennità offerta si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
 - **che**, in data 31.12.2024, prot. n. 99409, la **sig.ra Liuzzi Erminia**, in riscontro alla comunicazione Ufficio Espropri del 21.11.2024, prot. n. 88550, dianzi citata, ha presentato apposita dichiarazione recante l'accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio offerta per la quota di proprietà di spettanza, con accluso esemplare del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
 - **che** la predetta dichiarazione è da ritenersi non validamente presentata poiché carente di espressa attestazione del proprietario circa la piena e libera proprietà del bene nonché l'assenza di diritti di terzi sullo stesso, e non risulta altresì resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesa la rilevanza delle informazioni e delle attestazioni ivi formulate, nonché il suo rilievo di atto impegnativo per il dichiarante nei confronti dell'autorità espropriante: tanto ai fini della successiva liquidazione dell'indennità;
 - **che**, con nota del 17.02.2025, prot. n. 13847, notif. in data 17.02.2025, lo scrivente Ufficio Espropri ha richiesto alla sig.ra Liuzzi Erminia il perfezionamento della dichiarazione di accettazione, di cui sopra, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di notificazione della richiesta medesima, fatte salve ed impregiudicate le altre condizioni espresse nella comunicazione Ufficio Espropri del 21.11.2024, prot. n. 88550, sopra menzionata;
 - **che**, nel suddetto termine di 15 giorni, alla scrivente autorità espropriante non è pervenuta alcuna documentazione, da parte di Liuzzi Erminia, eventualmente corredata dalla documentazione comprovante l'effettivo titolo di proprietà, tesa al perfezionamento della dichiarazione di accettazione dell'indennità offerta, la quale resta pertanto non validamente presentata e priva di effetti, con la conseguenza che l'indennità proposta si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
 - **che**, in data 10.02.2025, prot. n. 11387, la **sig.ra Bernardo Damiana, in qualità di presunta coerede di Liuzzi Rosa (fu Michele)**, in riscontro alla comunicazione Ufficio Espropri del 14.01.2025, prot. n. 2895, innanzi citata, ha presentato apposita dichiarazione, dalla stessa anticipata a mezzo e-mail in data 05.02.2025, recante l'accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio offerta a Liuzzi Rosa (fu Michele), relativamente alla quota di proprietà di spettanza, con accluso esemplare del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
 - **che** la predetta dichiarazione è da ritenersi non validamente presentata poiché carente di espressa attestazione del proprietario circa la piena e libera proprietà del bene nonché l'assenza di diritti di terzi sullo stesso, da rendersi nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesa la rilevanza delle informazioni e delle attestazioni ivi formulate, nonché il suo rilievo di atto impegnativo per il dichiarante nei confronti dell'autorità espropriante: tanto ai fini della successiva liquidazione dell'indennità;
 - **che** con nota del 17.02.2025, prot. n. 13834, notif. in data 17.02.2025, lo scrivente Ufficio Espropri ha richiesto alla sig.ra Bernardo Damiana il perfezionamento della dichiarazione di accettazione, di cui sopra, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di notificazione della richiesta medesima, fatte salve ed impregiudicate le altre condizioni espresse nella comunicazione Ufficio Espropri del 14.01.2025, prot. n. 2895, sopra menzionata;

- **che**, nel suddetto termine di 15 giorni, alla scrivente autorità espropriante non è pervenuta alcuna documentazione, da parte di Bernardo Damiana, eventualmente corredata dalla documentazione comprovante l'effettivo titolo di proprietà, tesa al perfezionamento della dichiarazione di accettazione dell'indennità offerta, la quale resta pertanto non validamente presentata e priva di effetti, con la conseguenza che l'indennità proposta si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che** nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'indennità provvisoria o qualora sia decaduto senza esito il termine di 30 giorni, eventualmente rinnovato, dalla notificazione dell'indennità di esproprio, come qui accade, l'autorità espropriante quando coincida con il soggetto promotore, ex art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dispone **il deposito della somma, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del T.U. (ove previste), presso la Cassa depositi e prestiti. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emanare il decreto di esproprio;**

ATTESO:

- **che**, per le ragioni e con le precisazioni sin qui esposte, si è dato avvio - mediante comunicazione ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 - al procedimento teso all'adozione del provvedimento di deposito presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), ai sensi dell'art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dell'indennità provvisoria di espropriazione offerta, per la conseguente emanazione del decreto di esproprio pertinente la quota di proprietà di spettanza, in applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 stesso;
- **che**, a causa dell'irreperibilità ovvero dell'assenza del proprietario risultante dai registri catastali ovvero ancora della impossibilitata individuazione dell'effettivo titolare della rispettiva quota di proprietà catastale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde assicurare il regolare e tempestivo avanzamento della procedura ablativa, le comunicazioni, di cui sopra, sono state effettuate in via sostitutiva e/o supplementare mediante pubblico avviso;

RICHIAMATA l'acclusa Ordinanza n. 001/16-04-2025 del 02.05.2025, trasmessa agli interessati mediante notifica nonché, in via sostitutiva e/o supplementare, mediante pubblico avviso, **recante il deposito**, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), **della somma di € 64.800,00 (sessantaquattromilaottocentoeuro/00), offerta a titolo di indennità provvisoria per l'espropriazione dell'unità immobiliare in piano terra e primo piano sita alla Via Sant'Andrea n. 44**, distinta nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta **al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6**, avente categoria catastale: A/5, **a favore della ditta - LIUZZI Costantino**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Damiana**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Erminia**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Filomena**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Giovanni**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Giuseppe**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Luigi**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Nicola**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Rosa (fu Costantino)**, comproprietaria catastale della quota di 27/36, **e LIUZZI Rosa (fu Michele)**, comproprietaria catastale della quota di 1/36 - **registrata al "sub. 6" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio;**

ATTESO:

- **che** ricorrono, a tutt'oggi, le condizioni di irreperibilità ovvero di assenza di **Liuzzi Nicola**, comproprietario catastale della quota patrimoniale di 1/36 dell'unità immobiliare in argomento, e dunque persiste l'impossibilità di eseguire la comunicazione, ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, di avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di deposito presso la Cassa depositi e prestiti (MEF) dell'indennità provvisoria di espropriazione di sua spettanza, di cui alla nota Ufficio Espropri del 27.02.2025, prot. n. 17577;
- **che**, per i motivi dianzi espressi, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde assicurare il regolare e tempestivo avanzamento della procedura ablativa, la comunicazione di avvio del procedimento teso all'adozione del provvedimento di deposito presso la Cassa depositi e prestiti (MEF) dell'indennità provvisoria di espropriazione di spettanza di

Liuzzi Nicola è stata nei suoi confronti effettuata, in via supplementare nonché postuma, mediante pubblico avviso del 13.05.2025, prot. n. 39980, affisso all'Albo pretorio comunale dal 13.05.2025 al 12.06.2025, con repertorio di pubblicazione n. 1775, e pubblicato sul sito informatico della Regione Puglia, nella sezione "Atti di notifica", a far data dal 15.05.2025;

CONSIDERATO che si rende necessario concludere l'iter espropriativo nei termini di legge e perciò necessita provvedere al deposito presso la Cassa depositi e prestiti (MEF) dell'indennità provvisoria di espropriazione di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare, gli artt. 107 e 184;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- lo Statuto Comunale, ed in particolare, l'art. 48, comma 2, sulle competenze dei dirigenti;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il decreto sindacale n. 24284 del 21.03.2025 di ridefinizione ed assegnazione degli incarichi dirigenziali, con cui è stato confermato al sottoscritto ing. Ernesto Bernardini l'incarico di dirigente dell'Area VII -Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni - Servizio Espropri del Comune di Barletta;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendano integralmente riportati:

1. **di PRENDERE ATTO**, in applicazione del D.P.R. n. 327/2001, del riconoscimento della somma di € **64.800,00=**, a favore della ditta - **LIUZZI Costantino, LIUZZI Damiana, LIUZZI Erminia, LIUZZI Filomena, LIUZZI Giovanni, LIUZZI Giuseppe, LIUZZI Luigi, LIUZZI Nicola, LIUZZI Rosa (fu Costantino), e LIUZZI Rosa (fu Michele)** - registrata al "sub. 6" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano **particellare di esproprio**, come da Ordinanza di deposito n. 001/16-04-2025 del 02.05.2025, che costituisce allegato no-web del presente provvedimento;
2. **di DARE ATTO** che la **somma di € 64.800,00=** è compresa nel quadro economico dell'intervento, di che trattasi, e trova capienza al cap. 375 del bilancio di previsione 2025/2027;
3. **di DARE ATTO** che il presente provvedimento, recante il deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), va pubblicato, per estratto e a cura e spese della scrivente autorità espropriante, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ex art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001;
4. **di DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità, ex art. 26, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001;
5. **di DARE ATTO** che l'opposizione, proposta in tempo utile, alla disposizione di deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione comporta l'interdizione del pagamento dell'indennità depositata e, pertanto, il pagamento può essere disposto soltanto dall'autorità giudiziaria su domanda di chi ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 29 del citato D.P.R. n. 327/2001;
6. **di DEPOSITARE**, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), **dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento per la presentazione delle opposizioni ex art. 26, commi 7, 8 e 9 del T.U., la somma di € 64.800,00=**, offerta a titolo di indennità provvisoria per l'espropriazione dell'unità immobiliare in piano terra e primo piano sita alla **Via Sant'Andrea n. 44,**

distinta nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta **al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6, a favore della ditta - LIUZZI Costantino**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Damiana**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Erminia**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Filomena**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Giovanni**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Giuseppe**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Luigi**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Nicola**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Rosa (fu Costantino)**, comproprietaria catastale della quota di 27/36, e **LIUZZI Rosa (fu Michele)**, comproprietaria catastale della quota di 1/36 - **registrata al "sub. 6" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio**;

7. **di DARE ATTO** che, relativamente alla ditta esproprianda *de qua*, sussistono le condizioni di irreperibilità ovvero di assenza del proprietario risultante dai registri catastali ovvero ancora di impossibilità individuazione dell'effettivo titolare della rispettiva quota di proprietà;
8. **di DARE ATTO** che l'acclusa Ordinanza di deposito n. 001/16-04-2025 del 02.05.2025 è parte integrante del presente provvedimento.

Il Tecnico Istruttore Ufficio Espropri
-Geom. Ruggiero DINOIA-

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI
-Ing. Ernesto BERNARDINI-

Allegato: Ordinanza di deposito n. 001/16-04-2025 del 02.05.2025.

Ordinanza di deposito IPE - Ditta Liuzzi Costantino + 10

**CITTA' DI BARLETTA***Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile**Città della Disfida***UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI**

Prot. n. _____

Barletta, data di protocollo

ORDINANZA n. 001/16-04-2025

del REGISTRO DECRETI

Oggetto: Espropriazione dell'unità immobiliare in piano terra e primo piano sita alla Via Sant'Andrea n. 44, censita nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta **al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6**, occorrente per l'attuazione dell'intervento di pubblica utilità, denominato *"La Sfida del Borgo - Intervento n. 1 - Recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per Atelier d'Arte e Mestieri"*, al servizio del territorio comunale - **Ditta esproprianda "sub. 6": Liuzzi Costantino, Liuzzi Damiana, Liuzzi Erminia, Liuzzi Filomena, Liuzzi Giovanni, Liuzzi Giuseppe, Liuzzi Luigi, Liuzzi Nicola, Liuzzi Rosa (fu Costantino), Liuzzi Rosa (fu Michele).**

**ORDINANZA DI DEPOSITO INDENNITA' PROVVISORIA
DI ESPROPRIAZIONE****IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI****PREMESSO:**

- **che**, con deliberazione n. 95 del 04.06.2021, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato "La Sfida del Borgo";
- **che**, con deliberazione n. 101 del 14.06.2021, la Giunta comunale ha approvato l'elenco delle ditte catastali, nonché gli esiti delle verifiche urbanistiche inerenti al progetto "La Sfida del Borgo", dando atto di indirizzo per l'avvio delle procedure espropriative;
- **che**, con deliberazione n. 19 del 28.10.2021, il Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, ha approvato - ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - il progetto dell'opera pubblica denominato "La Sfida del Borgo", che include l'intervento di recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri", di che trattasi, previo assolvimento degli oneri procedurali in tema di partecipazione degli interessati alla procedura ablativa all'uopo prescritti dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, onde consentire ai soggetti intestatari dei beni immobili oggetto dell'esproprio di formulare le proprie osservazioni;
- **che** la suddetta deliberazione ha comportato adozione di variante allo strumento urbanistico generale al fine di inserire l'opera pubblica nel PRG e apporre il vincolo preordinato all'uso pubblico degli immobili privati interessati dalla realizzazione dell'opera medesima con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, commi 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013;
- **che**, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 14.01.2022, adottata con i poteri del Consiglio comunale, è stata approvata, in via definitiva, la variante semplificata al vigente piano regolatore generale (già adottata con la menzionata deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 28.10.2021), che ha determinato - ai sensi dell'art. 10, comma 2, e art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013 - l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili privati interessati dal progetto "La Sfida del Borgo", includente l'intervento di recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri", di cui trattasi, ai fini dell'esecuzione dell'intervento medesimo;
- **che**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;

- **che**, ai sensi dell'art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo;
- **che**, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in argomento (recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri"), ai fini della declaratoria di pubblica utilità dell'opera, si è proceduto al previo assolvimento degli oneri procedurali in tema di partecipazione degli interessati alla procedura ablativa all'uopo variamente prescritti dall'art. 16, commi 4, 5 e 8, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 31 del Regolamento dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, al progetto di fattibilità tecnico-economica *de quo* è allegato, quale parte integrante, il piano particellare degli espropri grafico e descrittivo (Elab. PFTE_AM_PP_REV03);
- **che** il predetto piano particellare degli espropri è redatto in base alla mappa catastale aggiornata sulla quale sono individuati gli immobili da espropriare, e comprende inoltre l'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie degli immobili da espropriare, contenente tutti i dati catastali dei cespiti interessati nonché delle consistenze assoggettate e riportante altresì anche la specifica della stima delle indennità provvisorie di espropriazione offerte agli aventi titolo, pari a complessivi € 331.780,00, corrispondenti al valore venale dei beni espropriandi valutato ed accertato da tecnico certificato che il Comune di Barletta (autorità espropriante) ha a tal uopo appositamente incaricato;
- **che** si rende necessario espropriare - **nella sua intera consistenza - l'unità immobiliare in piano terra e primo piano** sita alla Via Sant'Andrea n. 44, distinta nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta **al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6**, avente categoria catastale: A/5, **in proprietà indivisa e cointestata per la rispettiva quota patrimoniale alla ditta iscritta al "sub. 6" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, che di seguito si va ad indicare: Liuzzi Costantino**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Damiana**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Erminia**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Filomena**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Giovanni**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Giuseppe**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Luigi**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Nicola**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Rosa (fu Costantino)**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Rosa (fu Michele)**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, e **Filannino Isabella**, usufruttuaria catastale parziale;
- **che**, per l'unità immobiliare in fattispecie, l'indennità provvisoria di espropriazione, ad essa correlata, è pari ad € 64.800,00;
- **che**, con deliberazione n. 67 del 18.03.2024, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera pubblica in discussione, ed ha altresì fatta propria la stima delle indennità provvisorie di espropriazione offerte agli aventi titolo, per l'immobile in fattispecie pari ad € 64.800,00, su un totale di € 331.780,00, così come indicata nell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, di cui sopra, al "sub. 6";
- **che**, con la medesima deliberazione, è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con l'art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESO:

- **che**, ai fini del prosieguo dell'iter procedurale, sono state esperite le formalità di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, mediante notizia al soggetto espropriando della data in cui è divenuto efficace l'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica *de quo*, ai fini della pubblica utilità dell'opera, nonché assolte le formalità di cui agli artt. 20 e 26 del T.U. medesimo, mediante comunicazione all'interessato della misura
- **che**, a causa dell'irreperibilità ovvero dell'assenza del proprietario risultante dai registri catastali ovvero ancora della impossibilità individuazione dell'effettivo titolare della rispettiva quota di proprietà catastale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde assicurare il regolare e tempestivo avanzamento della procedura ablativa, le comunicazioni, di cui sopra, sono state effettuate in via sostitutiva e/o supplementare mediante pubblico avviso;

CONSIDERATO:

- **che** le predette comunicazioni nonché i predetti avvisi pubblici assegnano tutti un termine perentorio di 30 giorni, rispettivamente, dalla data di notificazione della comunicazione stessa, nonché dalla data di affissione dell'avviso all'Albo pretorio comunale, ovvero dalla data della sua pubblicazione sul sito informatico della Regione Puglia, ovvero, in caso di differenti date, dalla data dell'ultima pubblicazione dell'avviso medesimo, per l'accettazione dell'indennità offerta ed, inoltre, riportano l'avvertenza che il proprietario, nel caso non condivida l'indennità proposta, sempre nel predetto termine di 30 giorni, può presentare osservazioni scritte corredate anche di eventuale documentazione probatoria dei fatti addotti, nonché richiedere (ai sensi dell'art. 20, comma 7, del T.U.) l'applicazione dell'art. 21, comma 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, designando un tecnico di propria fiducia;

- **che**, nel suddetto termine di 30 giorni, alla scrivente autorità espropriante non è pervenuta alcuna dichiarazione espressa da parte dei **sigg.ri Liuzzi Costantino, Liuzzi Damiana, Liuzzi Giovanni, Liuzzi Giuseppe, Liuzzi Rosa (fu Costantino), Liuzzi Luigi, Liuzzi Nicola, Nocito Mario: in qualità di presunto coerede di Liuzzi Filomena, Nocito Rosario: in qualità di presunto coerede di Liuzzi Filomena, Nocito Pamela: in qualità di presunta coerede di Liuzzi Filomena, Bernardo Franco: in qualità di presunto coerede di Liuzzi Rosa (fu Michele), e Bernardo Michela: in qualità di presunta coerede di Liuzzi Rosa (fu Michele)**, recante l'accettazione dell'indennità offerta, con la conseguenza che l'indennità offerta si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, in data 31.12.2024, prot. n. 99409, la **sig.ra Liuzzi Erminia**, in riscontro alla comunicazione Ufficio Espropri del 21.11.2024, prot. n. 88550, dianzi citata, ha presentato apposita dichiarazione recante l'accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio offerta per la quota di proprietà di spettanza, con accluso esemplare del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- **che** la predetta dichiarazione è da ritenersi non validamente presentata poiché carente di espressa attestazione del proprietario circa la piena e libera proprietà del bene nonché l'assenza di diritti di terzi sullo stesso, e non risulta altresì resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesa la rilevanza delle informazioni e delle attestazioni ivi formulate, nonché il suo rilievo di atto impegnativo per il dichiarante nei confronti dell'autorità espropriante: tanto ai fini della successiva liquidazione dell'indennità;
- **che**, con nota del 17.02.2025, prot. n. 13847, notif. in data 17.02.2025, lo scrivente Ufficio Espropri ha richiesto alla sig.ra Liuzzi Erminia il perfezionamento della dichiarazione di accettazione, di cui sopra, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di notificazione della richiesta medesima, fatte salve ed impregiudicate le altre condizioni espresse nella comunicazione Ufficio Espropri del 21.11.2024, prot. n. 88550, sopra menzionata;
- **che**, nel suddetto termine di 15 giorni, alla scrivente autorità espropriante non è pervenuta alcuna documentazione, da parte di Liuzzi Erminia, eventualmente corredata dalla documentazione comprovante l'effettivo titolo di proprietà, tesa al perfezionamento della dichiarazione di accettazione dell'indennità offerta, la quale resta pertanto non validamente presentata e priva di effetti, con la conseguenza che l'indennità proposta si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, in data 10.02.2025, prot. n. 11387, la **sig.ra Bernardo Damiana, in qualità di presunta coerede di Liuzzi Rosa (fu Michele)**, in riscontro alla comunicazione Ufficio Espropri del 14.01.2025, prot. n. 2895, innanzi citata, ha presentato apposita dichiarazione, dalla stessa anticipata a mezzo e-mail in data 05.02.2025, recante l'accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio offerta a Liuzzi Rosa (fu Michele), relativamente alla quota di proprietà di spettanza, con accluso esemplare del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- **che** la predetta dichiarazione è da ritenersi non validamente presentata poiché carente di espressa attestazione del proprietario circa la piena e libera proprietà del bene nonché l'assenza di diritti di terzi sullo stesso, da rendersi nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesa la rilevanza delle informazioni e delle attestazioni ivi formulate, nonché il suo rilievo di atto impegnativo per il dichiarante nei confronti dell'autorità espropriante: tanto ai fini della successiva liquidazione dell'indennità;
- **che** con nota del 17.02.2025, prot. n. 13834, notif. in data 17.02.2025, lo scrivente Ufficio Espropri ha richiesto alla sig.ra Bernardo Damiana il perfezionamento della dichiarazione di accettazione, di cui sopra, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di notificazione della richiesta medesima, fatte salve ed impregiudicate le altre condizioni espresse nella comunicazione Ufficio Espropri del 14.01.2025, prot. n. 2895, sopra menzionata;
- **che**, nel suddetto termine di 15 giorni, alla scrivente autorità espropriante non è pervenuta alcuna documentazione, da parte di Bernardo Damiana, eventualmente corredata dalla documentazione comprovante l'effettivo titolo di proprietà, tesa al perfezionamento della dichiarazione di accettazione dell'indennità offerta, la quale resta pertanto non validamente presentata e priva di effetti, con la conseguenza che l'indennità proposta si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che** nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'indennità provvisoria o qualora sia decaduto senza esito il termine di 30 giorni, eventualmente rinnovato, dalla notificazione dell'indennità di esproprio, come qui accade, l'autorità espropriante quando coincida con il soggetto promotore, ex art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dispone **il deposito della somma, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del T.U. (ove previste), presso la Cassa depositi e prestiti. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emanare il decreto di esproprio;**

ATTESO:

- **che**, per le ragioni e con le precisazioni sin qui esposte, si è dato avvio - mediante apposita comunicazione - al procedimento, ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, finalizzato all'adozione del provvedimento di deposito presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), ai sensi dell'art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dell'indennità provvisoria di espropriazione offerta, per la conseguente emanazione del decreto di esproprio pertinente la quota di proprietà di spettanza, in applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 stesso;

- **che**, a causa dell'irreperibilità ovvero dell'assenza del proprietario risultante dai registri catastali ovvero ancora della impossibilità individuazione dell'effettivo titolare della rispettiva quota di proprietà catastale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde assicurare il regolare e tempestivo avanzamento della procedura ablativa, le comunicazioni, di cui sopra, sono state effettuate in via sostitutiva e/o supplementare mediante pubblico avviso;

VISTI ed applicati l'art. 20, comma 14, nonché l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni;

VISTA ed applicata la legge regionale n. 3/2005, e successive modificazioni;

ORDINA

ART. 1 - All'Ufficio Ragioneria di questo Comune (codice fiscale: 00741610729), **di depositare presso la Cassa depositi e prestiti** (Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari-BAT/Area Sud Adriatica/Servizio II-Antiriciclaggio, Contenzioso e Funzioni Amministrative), con sede in Bari alla Via D. Marin n. 3, mediante commutazione in quietanza di deposito, **la somma di € 64.800,00 (sessantaquattromilaottocento/00), offerta a titolo di indennità provvisoria per l'espropriazione dell'unità immobiliare in piano terra e primo piano sita alla Via Sant'Andrea n. 44**, distinta nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta **al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6**, avente categoria catastale: A/5, **a favore della ditta - LIUZZI Costantino**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Damiana**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Erminia**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Filomena**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Giovanni**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Giuseppe**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Luigi**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Nicola**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **LIUZZI Rosa (fu Costantino)**, comproprietaria catastale della quota di 27/36, e **LIUZZI Rosa (fu Michele)**, comproprietaria catastale della quota di 1/36 - **registrata al "sub. 6" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio**, occorrente per l'attuazione del programma di interventi di rigenerazione urbana, denominato "La Sfida del Borgo", includente il progetto di recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri", di cui trattasi, per la conseguente emanazione del decreto di esproprio pertinente la quota di proprietà di spettanza in applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001.

Il Tecnico Istruttore Ufficio Espropri
-Geom. Ruggiero Dinoia-

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI
-Ing. Ernesto Bernardini-